

PROPOSTA DI LEGGE N \_\_\_\_\_ d'iniziativa dei Consiglieri regionali

FRANZIL, BLAZINA, COLUSSI, METZ, TONUTTI, ZORZINI, ALZETTA, MENIS,  
FERONE

“POLITICHE DELLA PACE, NONVIOLENZA ATTIVA E SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA”

Signor Presidente, signori Consiglieri La Regione Friuli Venezia Giulia, per motivi storici, ha una vocazione particolare alla cultura dell'accoglienza e dell'unità nella diversità, dal momento che ha potuto sperimentare periodi di singolare convivenza fra persone e popoli portatori di notevoli differenze linguistiche e culturali, ma anche drammatici momenti nel corso dei quali interessi economici, pregiudizi ideologici e nazionalismi hanno distrutto con la forza delle armi e con tanto inutile sangue le speranze di convivenza e fraternità.

La proposta di una nuova normativa riguardante le politiche relative alla salvaguardia della pace ed alla promozione della nonviolenza attiva e del rispetto dei diritti umani fa parte del programma di governo contenuto nelle dichiarazioni del Presidente Illy rese in Consiglio regionale nella seduta del 1 luglio 2003.

Già con la L.R. n.15 del 16 giugno 1987 (con successive modifiche), la Regione FVG si è dotata, tra le prime in Italia, di uno strumento normativo finalizzato a favorire la promozione di una cultura di pace. Si riconosce ora necessario considerare i mutati scenari internazionali, ma anche le nuove esigenze emerse e la maggior sensibilità nei confronti di questi temi, attraverso una nuova Legge adeguata a rispondere alle richieste del territorio.

Obiettivi primari sono la promozione e la garanzia del rispetto dei diritti umani e la formazione ad una convivenza pacifica e nonviolenta fra soggetti e comunità nella Regione e al di fuori di essa.

Si tratta dunque di configurare la Regione attuale come centro propositivo di studi e ricerche, di iniziative formative, ricreative e didattiche che abbiano come finalità la crescita di una cultura attuale della convivenza, della giustizia, della nonviolenza attiva, dell'accoglienza nella reciprocità, della cooperazione solidale fra i popoli, in accordo con lo spirito e la lettera della legislazione regionale sulla cooperazione (LR n.19 del 2000), sull'immigrazione (LR n.5 del 2005) e sul volontariato sociale.

Oltre ai fondamenti contenuti nell'art. 11 della Costituzione in cui si dichiara che “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali...”, e a quelli contenuti nell'art.18 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo in cui si afferma che “ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione” la presente proposta si richiama anche all'articolo 4 comma 4 del nuovo Statuto approvato dal Consiglio regionale: “Il Friuli Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con tutti i popoli; promuove la cooperazione internazionale; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sostiene i processi di moratoria delle armi di distruzione di massa”. Questa proposta di Legge è stata elaborata attraverso un confronto fra le proposte tematiche già presentate negli ultimi anni in seno al Consiglio regionale ed un'ampia consultazione degli enti, movimenti ed associazioni di base che si riconoscono nella promozione della cultura della pace, nonviolenza attiva e salvaguardia dei diritti umani.

Sono stati evidenziati come particolari ambiti d'intervento quelli relativi: allo studio ed attuazione di iniziative volte alla costruzione di una cultura della pace, della nonviolenza e dei diritti umani; al sostegno di progetti finalizzati ad un'informazione e comunicazione di pace; a ricerche e percorsi culturali finalizzati a studiare progetti di riconversione delle strutture militari dismesse ed esistenti verso finalità civili, nonché delle industrie belliche e delle produzioni componentistiche ad esse connesse; alla ricerca e sperimentazione, in vista della realizzazione dei corpi di difesa civile non armata in armonia e rapporto con simili esperienze già esistenti a livello nazionale ed internazionale; alla conoscenza e allo sviluppo del servizio civile volontario; ai progetti atti a favorire il riconoscimento del legame fra pace e attività economica, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed umana e di consapevolezza dell'importanza di nuovi stili di vita.

Come strumento di coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione dei principi contenuti nel presente Disegno di Legge si propone l'Agorà della pace del Friuli Venezia Giulia, che dovrebbe configurarsi come ambito di incontro, confronto e riflessione tra tutte le realtà presenti sul territorio regionale che si riconoscono nei principi della Legge, aperta a tutti i soggetti, in particolare rappresentanti di Istituzioni Amministrative, Forze sindacali, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Movimenti, Associazioni altri Enti.

L'iniziativa di legge si propone inoltre di realizzare un Centro di elaborazione documentazione e ricerca sulla cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani, del dialogo interculturale ed interreligioso, con finalità da realizzare anche in collaborazione con realtà associative ed istituti sia nel contesto regionale che internazionale, in particolare a livello di specifiche attività accademiche e di ricerca scientifica.

Ci si propone infine di far memoria della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con l'istituzione intorno al 10 dicembre della "Giornata regionale per la pace ed i diritti umani; nonché ci si prefigge di valorizzare luoghi storici e simboli di pace, testimonianze della necessità del ripudio di ogni guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e che abbiano lo scopo di favorire riconciliazione, condivisione e convivenza fra le diverse culture e migliorare le relazioni fra i popoli che vivono nell'ambito del Friuli Venezia Giulia e degli Stati e Regioni contermini.

## Capo I Finalità e ambiti di intervento

### Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia in armonia con i principi espressi dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento all'articolo 11 che sancisce il ripudio della guerra, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Carta Europea dei Diritti Umani e dallo Statuto regionale di autonomia, riconosce nella pace un diritto inalienabile di ogni persona quale membro della famiglia umana. 2. In coerenza con i principi indicati al comma 1, la Regione concorre con proprie iniziative al perseguimento delle seguenti finalità: o Ripudio della guerra e promozione della pace come diritto fondamentale di ogni persona o Dialogo e cooperazione internazionale, nell'ottica della comprensione, della solidarietà, della partecipazione sociale o Accoglienza e integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati o Sostegno ai processi di smantellamento degli arsenali di armi di distruzioni di massa o Tutela delle categorie sociali a rischio di violazione dei diritti umani.

3. Alle iniziative di cui al comma 2 si provvede mediante: o Promozione di percorsi di formazione alla pace, alla nonviolenza attiva e alla gestione pacifica dei conflitti nei diversi ambiti sociali o Sostegno a persone, gruppi, enti ed associazioni impegnati nei processi e nelle politiche di disarmo e di riconversione delle strutture militari o Promozione e sostegno della ricerca di modelli economici e sociali equo, solidale e sostenibile o Impegno nell'eliminazione di ogni forma di discriminazione ed intolleranza per instaurare un clima favorevole alla collaborazione e allo stile nonviolento in ogni ambito della vita o Valorizzazione dei percorsi e delle esperienze di pace già esistenti in Regione o Collaborazione istituzionale con tutte le organizzazioni pubbliche e private che, in ambito regionale, nazionale, comunitario e mondiale perseguano le medesime finalità o Valorizzazione delle diversità e specialità linguistiche e culturali presenti sul territorio regionale

## Art. 2 (Educazione alla Pace)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità regionale di una cultura e di una educazione alla pace, delle libertà democratiche, del diritto allo sviluppo umano, della nonviolenza attiva, della comprensione e del rispetto reciproci, della solidarietà umana, dell'interdipendenza e dell'indisponibilità dei diritti umani, del volontariato sociale e della partecipazione sociale finalizzata al bene comune.

## Art. 3 (Ambiti e forme di intervento)

1. L'Amministrazione Regionale sostiene la realizzazione di interventi ispirati ai principi e alle finalità indicati all'articolo 1, tenendo conto degli obiettivi espressamente individuati dall'Assemblea dell'Agorà. Gli interventi regionali si attuano all'interno degli ambiti e nelle forme di seguito indicate: \*\*\*

a. Istruzione di ogni ordine e grado: mediante la promozione di progetti per lo studio e l'attuazione di iniziative volte alla costruzione di una cultura della pace, della nonviolenza e dei diritti umani e all'informazione e comunicazione di pace, anche tramite la pubblicazione e la diffusione di studi, ricerche, tesi di laurea e l'organizzazione di convegni b. Politiche economiche, sociali, urbanistiche ed ambientali: mediante la valorizzazione di progetti finalizzati a realizzare la pace tramite attività economiche improntate agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di diffusione di nuovi stili di vita. A tal fine sostiene lo sviluppo della finanza etica, incentiva la conoscenza e la pratica del commercio equo e solidale, del consumo e del turismo critico e responsabile, sostiene le campagne finalizzate alla conoscenza e realizzazione di nuovi stili di vita individuali e sociali, nonché la responsabilità sociale delle organizzazioni economiche e sociali. c. Politiche culturali: mediante il sostegno di iniziative rivolte a far conoscere luoghi di memoria e simboli di pace per attivare percorsi di riconciliazione, condivisione e convivenza fra le diverse culture e migliorare le relazioni fra i popoli che vivono nell'ambito del Friuli Venezia Giulia e delle Regioni e Stati contermini. d. Strutture militari e industriali da riconvertire, mediante ricerche, indagini e studi di fattibilità che, tenendo conto dell'attuale contesto geo-politico e dell'impegno a favore del disarmo, siano finalizzati alla realizzazione di progetti alla riconversione ad uso civile delle strutture militari dismesse nonché delle industrie belliche e delle produzioni componentistiche ad esse connesse e. Politiche internazionali per la pace e la cooperazione: mediante la ricerca e la sperimentazione dei corpi civili di pace, in coerenza con il pronunciamento in materia da parte del Parlamento Europeo e in collegamento con simili esperienze già in atto a livello

nazionale ed internazionale; nonché mediante la promozione di iniziative per la conoscenza e lo sviluppo del servizio civile volontario, secondo i principi contenuti nella specifica normativa e in costante relazione con gli Enti che ne gestiscono la realizzazione

## Capo II Organi istituzionali

### Art. 4 (Agorà della pace)

1. L'Agorà della pace è la sede di incontro, confronto e riflessione tra tutte le realtà presenti sul territorio regionale che si riconoscono nei principi della presente legge. Ha valore consultivo e di indirizzo rispetto alle decisioni di competenza degli Organi legislativo ed esecutivo. Possono partecipare in modo libero tutti i soggetti pubblici e privati, anche singolarmente. 2. L'adesione all'Agorà avviene tramite sottoscrizione, da parte del singolo o del legale rappresentante di un ente, associazione, movimento, o gruppo, di un "Documento di principi" proposto dalla Regione, che si richiama alle finalità di cui all'art. 1 della presente Legge. È istituito altresì un registro con l'elenco degli aderenti, tenuto dall'Assessorato competente. 3. L'Agorà si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa dell'Assessore regionale alle politiche per la Pace. Può inoltre essere convocata su richiesta di un terzo dei rappresentanti del Consiglio dell'Agorà. 4. L'assemblea dell'Agorà esamina le principali tematiche in materia di politiche per la pace, discute le questioni di rilevanza internazionale e nazionale, propone al Consiglio le iniziative che ritiene meritevoli di realizzazione ai fini dell'attuazione della legge. 5. Le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Assemblea vengono svolte da un rappresentante eletto nella prima seduta. 6. Ogni verbale viene inserito in un apposito registro dei verbali consultabile da tutti gli iscritti all'Agorà. 7. La convocazione dell'Agorà viene fatta, almeno quindici giorni prima, tramite idonei strumenti di comunicazione che riportano la data, il luogo e l'ordine del giorno. 8. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un funzionario del competente Assessorato.

### Art. 5 (Consiglio dell'Agorà)

1. È istituito, con decreto del presidente della Regione, il Consiglio dell'Agorà del quale fanno parte: a) l'Assessore regionale alle politiche per la Pace o suo delegato, che lo presiede; b) tre componenti designati dal Consiglio Regionale nell'ambito degli aderenti all'Agorà; c) un componente designato dall'Upi tra le Province aderenti al CRELP; d) un componente designato dall'Anci tra i Comuni aderenti al CRELP; e) quattro componenti proposti dal competente Assessore regionale sulla base delle segnalazione da parte dell'Agorà; 2. Il Consiglio ha sede presso gli uffici del competente Assessorato in materia di politiche della pace.

### Art. 6 (Compiti del Consiglio)

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: a) favorisce l'attuazione delle proposte e degli indirizzi espressi dall'Agorà; b) predispone e adotta, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a), i criteri per individuare, rispettivamente, le priorità e le iniziative progettuali relative agli interventi da realizzare negli ambiti indicati all'art. 3. c) esprime pareri sui riparti dei fondi della Regione in favore di enti, associazioni e soggetti privati; d) promuove iniziative e percorsi innovativi per la formazione di una cultura della pace.

### Art. 7 (Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio viene convocato dall'Assessore competente, che lo presiede, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. 2. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale a cura del competente Servizio Regionale. Ogni verbale viene inserito in un apposito registro consultabile dagli iscritti all'Agorà. 3. Non è previsto alcun compenso per l'espletamento di qualsiasi servizio offerto nell'ambito dell'Agorà, dell'Assemblea e del Consiglio.

### Capo III Interventi specifici

#### Art. 8 (Centro di documentazione e ricerca)

1 La Regione promuove la realizzazione di un centro di documentazione e ricerca sulla cultura della pace, della nonviolenza, del disarmo, dei diritti umani, del dialogo interculturale e interreligioso, anche in collaborazione con associazioni ed istituti che perseguano le medesime finalità, con particolare riguardo a centri universitari e di ricerca scientifica.

#### Art. 9 (Giornata per la pace ed i diritti umani)

1. E' istituita nella regione Friuli Venezia Giulia la "Giornata per la pace e per i diritti umani" che ricorre il 10 dicembre di ogni anno anniversario della proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. La Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio dell'Agorà, promuove le iniziative per celebrare tale ricorrenza. 3. Il Consiglio Regionale, con proprie modalità e finanziamenti, può deliberare un riconoscimento a personalità che si sono distinte nell'ambito delle finalità della presente legge.

### Capo IV Norme finali e finanziarie

#### Art. 10 (Contributi)

1. L'amministrazione regionale sostiene con specifici contributi la realizzazione degli interventi specifici indicati al Capo III; è inoltre autorizzata a concedere contributi una tantum fino all'intero ammontare della spesa sostenuta da soggetti pubblici e privati, operanti senza fine di lucro, per la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito dei Programmi adottati di cui all'articolo 6. 2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sono definite le spese ammissibili a contribuzione, le modalità specifiche di erogazione e di verifica della regolare esecuzione degli interventi. 3. Annualmente il Servizio politiche della pace fornisce al Consiglio e all'Agorà una relazione sulle attività svolte e sui contributi concessi. Art. 11 (Abrogazioni)

È abrogata la Legge Regionale 01/06/1987, n° 015 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata nel triennio 2007-2009 la spesa complessiva di \_\_\_\_\_, a carico della u.p.b. \_\_\_\_\_ del bilancio regionale di previsione 2007-2009 e del bilancio annuale 2007, con riferimento al capitolo \_\_\_\_\_ del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. 2. Alla copertura degli oneri previsti al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla u.p.b. 53.6.250.1.920, capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente

Art. 13 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione